

NORMATIVA

CORONAVIRUS

26 marzo 2020

Coronavirus: nuovo elenco attività consentite

In breve

È stato pubblicato nella serata di mercoledì 25 marzo il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che aggiorna e sostituisce l'elenco delle attività consentite stabilito dal DPCM 22 marzo 2020.

Per il settore chimico **sono stati esclusi i codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60.**

Il provvedimento **entra in vigore oggi giovedì 26 marzo 2020.**

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo decreto **possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza.

TES/ASI 100/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2), Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#). Nello stesso box sono disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020.

DM 25 marzo 2020: nuovo elenco delle attività consentite

Come previsto dal DPCM 22 marzo 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato un decreto per aggiornare l'elenco delle attività consentite⁽¹⁾.

In base all'Allegato I del DM 25 marzo 2020, **il codice ATECO del settore chimico (codice 20, prima ricompreso integralmente) viene modificato come segue: "20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60).**

Vengono confermati invece per intero i codici 21 "Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici" e 72 "Ricerca scientifica e Sviluppo".

Il DM 25 marzo 2020 modifica solo l'elenco delle attività consentite, rimangono quindi valide le

restanti disposizioni del DPCM 22 marzo 2020⁽²⁾.

Attività sospese

Le attività non più incluse nell'elenco (e quindi da sospendere, salvo che non ricorrano le condizioni previste dalle lettere d) e g) dell'art. 1, co. 1, del DPCM 22 marzo 2020⁽³⁾) sono le seguenti:

- 20.12 fabbricazione di coloranti e pigmenti,
- 20.51.01 fabbricazione di fiammiferi,
- 20.51.02 fabbricazione di articoli esplosivi,
- 20.59.50 fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale,
- 20.59.60 fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo DM possono completare le attività necessarie alla sospensione **entro il 28 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza.




Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Evidenziamo l'importanza di esaminare attentamente quanto riportato nella presente circolare, **ivi inclusi gli allegati**, al fine di agevolare con tutti gli strumenti di supporto ad oggi disponibili (ove applicabili nel rispetto dello spirito della norma) la preparazione di una eventuale comunicazione alla/e Prefettura/e.

Entrata in vigore

Le disposizioni del decreto sono efficaci **dal 26 marzo 2020 al 3 aprile 2020**.

Allegati

	DM-MiSE-25-03-20
	DPCM 22 marzo 2020
	FAQ - DPCM 22 marzo 2020

Note

(1) www.mise.gov.it, Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 25 marzo 2020, Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020

(2) Vedere Circolari TES/ASI n. 85 del 23 marzo, n. 89 del 24 marzo e n. 95 del 25 marzo 2020.

(3) Dpcm 22 marzo 2020, art. 1, co. 1: "d) restano sempre consentite anche le **attività che sono funzionali** ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa; g) sono consentite **le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo**, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale"



Il Ministro
dello Sviluppo Economico

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 in data 11 marzo 2020, che individua le attività del commercio al dettaglio non sospese nonché le prescrizioni in materia di attività dei servizi di ristorazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, che individua le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, ai sensi del quale l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la "Classificazione delle attività economiche ateco 2007", adottata dall'Istituto nazionale di statistica – ISTAT e consultabile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/17888>;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare l'elenco dei codici ATECO in modo da consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e, dall'altro lato, la sospensione delle attività non ritenute essenziali;

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020)

1. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
- b) le "Attività dei call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
- c) le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.

Roma, 25 marzo 2020

Il Ministro dello sviluppo economico

Stefano Patuanelli

Allegato 1

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie

38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center ²
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese ³
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

NOTE

¹ Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

² Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

³ Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Domenica, 22 marzo 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)Pag. 1





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.64 del 11 marzo 2020»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;



Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole « E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza » sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera *a)* possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera *e)*, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.


2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. ne n. 521



ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli



45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

20A01807

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-076) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 1 2 0 0 3 2 2 *

€ 1,00





CONFINDUSTRIA

DPCM 22 marzo 2020

FAQ

24 marzo 2020

Introduzione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (di seguito, DPCM) che intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le nuove misure hanno efficacia a partire dal 23 marzo e fino al 3 aprile 2020.

Il DPCM sospende a decorrere dal 26 marzo 2020 tutte le attività produttive industriali e commerciali operanti sul territorio nazionale, prevedendo, però, una serie di eccezioni.

Premesso che per le attività commerciali, restano ferme le disposizioni emanate dai precedenti provvedimenti (DPCM 11 marzo 2020 e ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020), per quanto concerne, invece, le attività industriali, è prevista la prosecuzione di quelle riconducibili alla produzione di beni e servizi di prima necessità, individuati nell'allegato 1 al DPCM (di seguito, Tabella), recante i codici ATECO di tali attività.

Si segnala che, su sollecitazione di Confindustria, l'elenco dei codici di cui alla Tabella citata potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il DPCM prevede, inoltre, la prosecuzione delle seguenti attività:

1. attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella (art. 1, comma 1, lettera d);
2. attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali (art. 1, comma 1, lettera d);
3. attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146¹ (art. 1, comma 1, lettera e);

¹ Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 sono considerati servizi essenziali: *la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.*

Si precisa che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM sospende il servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché i servizi di istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

4. attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f);
5. attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lettera g);
6. attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (art. 1, comma 1, lettera h).

Per la prosecuzione delle attività indicate nei punti 1, 2 e 5 le imprese devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva (lo stabilimento).

Con riguardo alle attività di cui ai punti 1 e 2, nella comunicazione al Prefetto, l'impresa deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il Prefetto può comunque sospendere la prosecuzione dell'attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste per l'esercizio in deroga della stessa.

Per l'attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché per quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale, l'attività può proseguire previa autorizzazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Per le attività oggetto di sospensione, è consentita la prosecuzione fino al 25 marzo (incluso), al fine di poter completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.

È comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, seppure sospese, possono essere svolte in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).

In ogni caso, le imprese che potranno continuare a svolgere la loro attività sono tenute a rispettare i contenuti del Protocollo sottoscritto il 14 marzo u.s. dal Governo e le parti sociali in materia di misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid – 19.

Si riporta, di seguito, un elenco di **prime FAQ** elaborate al fine di supportare le imprese nella corretta interpretazione del DPCM. **In considerazione delle numerose richieste che pervengono dal Sistema, tale elenco sarà oggetto di costante aggiornamento.**

Sul piano generale, si rammenta che la *ratio* del provvedimento governativo è quella di una sospensione generale delle attività produttive, fatta eccezione per quelle ritenute essenziali in questa fase di emergenza.

Preliminarmente, appare utile riepilogare i criteri di composizione della Classificazione Ateco 2007, per agevolare la lettura della Tabella allegata al DPCM.

Classificazione ATECO

Ateco è la classificazione italiana tipo delle attività economiche produttive.

La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.

Le sezioni sono indicate con lettere alfabetiche dalla A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) alla U (Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).

Seguono le divisioni, i gruppi, le classi, le categorie e le sottocategorie, indicate in cifre fino a formare un codice massimo di 6 cifre.

Esempio

Codice 32.50.40 - *Fabbricazione di lenti oftalmiche*
(*inserita nella sezione C - Attività Manifatturiere*)

32 individua la **divisione** - Altre industrie manifatturiere

32.5 individua il **gruppo** - Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.50 individua la **classe** - Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.50.4 individua la **categoria** - Fabbricazione di lenti oftalmiche

32.50.40 individua la **sottocategoria** - Fabbricazione di lenti oftalmiche

La classificazione integrale ATECO 2007 può essere consultata al seguente indirizzo:

https://www.istat.it/it/files//2011/03/metenorme09_40classificazione_attivita_economiche_2007.pdf

CLASSIFICAZIONE ATECO

1. D. Sono un soggetto che svolge un'attività industriale o commerciale che ricade tra le attività elencate nella Tabella, posso continuare ad operare?

R. Sì, le attività indicate nella Tabella possono proseguire, perché ritenute attività essenziali.

2. D. Nel caso vi siano incongruenze tra i codici ATECO risultanti nella visura camerale e quelle risultanti dall'attribuzione della partita IVA, quali codici devo considerare al fine di verificare se la mia attività debba essere sospesa o meno?

R. Si ritiene che i codici attività risultanti dalla visura camerale siano quelli che rilevano ai fini della corretta descrizione dell'attività effettivamente svolta; quindi,

quelli da prendere in considerazione per la verifica della prosecuzione o meno delle attività.

3. D. Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO. Posso continuare a operare solo se tutti i miei codici attività sono indicati in Tabella?

R. Non è necessario che tutti i codici ATECO siano inclusi nella Tabella; tuttavia, l'attività che potrà proseguire sarà solo quella individuata dal codice ATECO riportato in Tabella.

4. D. Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO: un codice primario e uno o più codici secondari. Posso continuare a operare solo se il mio codice di attività primario è riportato nella Tabella?

R. Il soggetto può continuare a svolgere l'attività riferita al codice ATECO riportato in Tabella, indipendentemente dal fatto che si tratti di un codice ATECO primario o secondario.

5. D. La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati nella Tabella ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?

R. No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nella Tabella.

6. D. Il codice ATECO della mia attività non ricade tra quelli indicati nella Tabella ma svolgo attività che ricadono nelle lettere e) e f) del DPCM. Posso continuare ad operare? Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?

R. È possibile continuare a svolgere le attività elencate alle lettere e) e f) del DPCM senza dover dare comunicazione al Prefetto.

7. D. La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati nella Tabella ma, invece, c'è il codice ATECO di una delle mie attività secondarie. Considerato che posso continuare ad operare per l'attività secondaria posso, contestualmente, proseguire anche la produzione dell'attività prevalente (codice ATECO primario)?

R. In linea generale, l'attività prevalente (il cui codice ATECO non è riportato in Tabella) deve essere sospesa salvo che si possa considerare "un'attività integrata con l'attività secondaria" o sia un'attività "funzionale alla filiera di una delle attività indicate in Tabella"; in quest'ultimo caso sarà necessario darne comunicazione al Prefetto.

7.1 D. Cosa s'intende per attività integrata con un'altra attività?

R. Un'attività si considera integrata ad un'altra quando è svolta all'interno di una stessa unità produttiva e concorre, quindi, al medesimo processo produttivo. In questi casi, le attività sono inscindibili e l'intera sequenza produttiva è considerata come una sola attività.

Si ritiene che l'impresa che svolge un'attività indicata in Tabella possa continuare a svolgere anche la/le attività integrata/e sebbene queste ultime non siano incluse.

Es. 1) Soggetto con codice ATECO 28.95.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone - elencato in Tabella, svolge in maniera integrata attività di fabbricazione di macchine per la stampa (c.d. converting) classificata al codice ATECO 28.99.10; codice non riportato in Tabella.

Si ritiene che nello svolgimento della propria attività di fabbricazione della carta tale soggetto possa continuare a svolgere anche l'attività di produzione delle macchine per la carta in quanto attività integrata a quella ritenuta essenziale.

8. D. Sono una impresa che svolge solo occasionalmente un'attività indicata nella Tabella. Posso continuare ad operare?

R. No, i codici ATECO riportati in Tabella servono ad individuare i soggetti che svolgono in via ordinaria alcune attività ritenute essenziali. Non importa se tale attività sia prevalente o secondaria ma deve essere un'attività svolta in modo continuativo, per la quale l'impresa ha correttamente comunicato il codice ATECO tra i propri codici attività.

9. D. Nella Tabella è indicata la divisione (due cifre) o il gruppo (tre cifre) della mia attività ma non il mio codice ATECO completo. Posso continuare a operare?

R. Sì. Nel caso in cui la Tabella indichi una divisione (es. 01, 11, 33) o un gruppo (es. 22.1, 27.1, etc.) tutte le ripartizioni subordinate che fanno riferimento a quella divisione o gruppo possono continuare a operare (gruppi, classi, categorie, sottocategorie).

Esempio 1)

D. L'attività della mia impresa ricade nel codice ATECO 22.29.09. Nella Tabella risulta ammesso il codice 22.2. Posso continuare ad operare?

R. Sì.

Esempio 2)

D. La Tabella indica tra le attività che possono continuare ad operare quelle rientranti nel codice ATECO 32.50. Le attività della mia impresa sono identificate con i seguenti codici: 32.50.4 e 32.50.5. Posso continuare ad operare?

R. Sì.

10.D. La Tabella riporta solo codici ATECO a livello di categoria (5 cifre) o sottocategoria (6 cifre) diversi dal mio, ma che ricadono nella stessa divisione o gruppo della mia attività, posso continuare a operare?

R. No, a meno che l'attività non sia oggetto delle deroghe del DPCM (es. attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella; attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali; attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali; le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo; le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale).

ATTIVITÀ FUNZIONALI

11.D. Cosa s'intende per attività funzionali alla filiera delle attività indicate in Tabella e dei servizi essenziali e di pubblica utilità?

R. Per attività funzionali si intendono le attività che, nell'ambito della catena produttiva, assicurano la prosecuzione delle attività indicate in Tabella e dell'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Ad esempio, si considera attività funzionale la fornitura di beni e servizi per lo svolgimento delle attività indicate in Tabella e per l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

12.D. Sono il fornitore di un'impresa che a sua volta fornisce beni/servizi a un'impresa che svolge le attività indicate in Tabella o che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità. La mia è un'attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare?

R. Considerata la necessità di assicurare la continuità delle attività indicate in Tabella e dei servizi essenziali e di pubblica utilità, appare ragionevole ritenere che ogni impresa parte della relativa catena produttiva possa considerarsi funzionale e, quindi, abilitata a operare. Peraltro, lo stesso art. 1, co. 1, lett d) del DPCM fa riferimento alla "continuità della filiera", pertanto, appare compatibile con la ratio dello stesso DPCM una concezione progressiva di funzionalità, tale da includere le imprese che compongono la catena produttiva e che producono beni e servizi attinenti alle attività consentite. Al fine di proseguire la propria attività, l'impresa dovrà presentare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva l'apposita comunicazione, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei propri beni o servizi attinenti alle attività consentite.

13.D. Le imprese funzionali possono operare solo per le imprese e le amministrazioni indicate nella comunicazione al Prefetto o possono operare anche per altri clienti?

R. Il DPCM contiene la prosecuzione delle sole attività essenziali e di quelle funzionali alla loro operatività, disponendo la sospensione di tutte le altre. Considerata la *ratio* restrittiva del provvedimento e che la comunicazione al Prefetto deve indicare "specificamente" le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei beni o servizi attinenti alle attività consentite, appare ragionevole ritenere che le imprese funzionali possano operare solo per i soggetti indicati nella comunicazione prefettizia.

14.D. Sono il fornitore di un'impresa con impianto a ciclo continuo ovvero del settore dell'aerospazio e della difesa o esercente attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale che continua la propria attività. La mia è un'attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare? E i miei fornitori?

R. Appare ragionevole ritenere che la funzionalità alla continuità delle filiere debba riferirsi a tutte le attività consentite e, quindi, estendersi a tutte le imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. In ogni caso, l'attività del fornitore dell'impresa con impianto a ciclo continuo deve essere limitata a quanto funzionale a evitare il grave pregiudizio all'impianto stesso o il pericolo di incidenti. Si

ricorda, che ai fini della prosecuzione dell'attività funzionale, è necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva l'apposita comunicazione.

15.D. Sono il fornitore di un'attività commerciale operativa ai sensi del DPCM 11 marzo 2020. La mia è un'attività funzionale? Posso continuare a operare? E i miei fornitori?

R. Con riferimento alle attività commerciali, l'art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM prevede che restano ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020. Considerata la necessità di consentire la continuità delle attività commerciali, appare ragionevole ritenere che il concetto di funzionalità debba riferirsi anche alla continuità di tali attività e, quindi, estendersi alle imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. In ogni caso, ai fini della prosecuzione dell'attività funzionale, è necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva l'apposita comunicazione.

FILIERA ESTERA

16.D. Sono un'impresa che svolge un'attività indicata nella Tabella ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari, posso operare nei confronti di un cliente straniero?

R. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del DPCM, e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 1, co. 1, lett. f) del DPCM e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

17.D. Sono un'impresa che svolge un'attività funzionale. Posso operare nei confronti di un cliente straniero?

R. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del DPCM, e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri. Quanto ai clienti stranieri, in linea con la ratio del DPCM è necessario che essi rientrino nei settori indicati in Tabella, erogino servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini dell'operatività anche nei confronti di clienti stranieri, l'impresa ha l'onere di indicare il beneficiario straniero nella comunicazione al Prefetto.

PERIODO TRANSITORIO E ATTIVITA' CONSENTITE DOPO IL 25 MARZO 2020

18.D. Fino a quando posso completare le attività in vista della chiusura?

R. Fino alle ore 24:00 del 25 marzo 2020.

19.D. Per le imprese che non possono proseguire le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere le proprie funzioni?

R. Il DPCM prevede che le attività sospese possano comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, pertanto, non sussistono dubbi in merito alla possibilità di far proseguire da remoto tutte le attività che possono essere svolte in tal modo, come ad esempio, quelle amministrative.

20.D. Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di *backoffice* non effettuabili da remoto possono essere proseguite?

R. Ferme restando la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), sia compatibile con la ratio del DPCM l'accesso ai locali dell'impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

21.D. Dopo il 25 marzo, è possibile consentire l'accesso ai locali dell'impresa, le cui attività sono sospese, a "soggetti terzi" che svolgono attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e disinfezione?

R. Sì, poiché le già menzionate attività rientrano tra quelle indicate nella Tabella.

22.D. Qualora l'attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?

R. Ferme la sospensione dell'attività di produzione la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che sia compatibile con la ratio del DPCM l'accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

23.D. Le imprese che hanno dovuto sospendere l'attività il 23 marzo, possono spedire e/o ricevere merci dopo il 25 marzo?

R. Sì, ma a condizione che le merci da spedire siano state prodotte e immagazzinate dall'impresa prima del 23 marzo e che le merci da ricevere siano state ordinate dall'impresa prima di tale data.

Ovviamente, tali operazioni dovranno svolgersi con il minor numero possibile di addetti alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla parti sociali il 14 marzo 2020, e nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del Trasporto e della Logistica", siglato 20 marzo 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Organizzazioni di categoria e sindacali. Inoltre, in un'ottica cautelativa rispetto a eventuali attività di controllo, si suggerisce anche in questi casi di effettuare la comunicazione al Prefetto, in forma libera, motivando succintamente le ragioni della spedizione o del ricevimento delle merci.

24.D. Qualora l'attività della mia impresa sia sospesa, è consentita dopo il 25 marzo 2020 la riunione del Consiglio di Amministrazione nei locali aziendali, alla presenza di un segretario verbalizzatore/dipendente?

R. No. Questa attività potrà essere svolta solo da remoto.

25.D. Le holding stanno chiudendo i bilanci, possono continuare ad operare dopo il 25 marzo 2020?

R. Le holding possono continuare ad operare, poiché rientranti nei codici ATECO 64.20 o 70, entrambi richiamati nella tabella.

Per le imprese con attività sospese, invece, gli uffici amministrativi possono lavorare esclusivamente da remoto. Si rammenta, che l'art. 106 del DL. n.18/2020 consente a tutte le imprese di approvare il bilancio nel termine lungo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in deroga agli articoli 2364, co. 2, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI CONSENTITE

26.D. Le attività della mia impresa rientrano tra quelle ammesse dalla Tabella (es. Codice ATECO 20). Le stesse attività però rientrano tra quelle a ciclo continuo dalla cui interruzione potrebbe derivare rischio di incidenti. Tali ultime attività, ai sensi della lettera g) dell'articolo 1 del DPCM sono consentite previa comunicazione al Prefetto. Come mi comporto?

R. Rientrando le attività tra quelle elencate nella Tabella (la cui prosecuzione è consentita senza alcun adempimento formale), non è necessaria alcuna comunicazione.

27.D. Le imprese che svolgono "attività di commercio al dettaglio" di cui all'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020 possono continuare la propria attività dopo il 25 marzo 2020?

R. Sì. L'art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM stabilisce che resta fermo quanto disposto per le attività commerciali nel DPCM 11 marzo 2020, che quindi possono continuare la propria attività, senza peraltro necessità di comunicazione alla Prefettura o di richiesta di autorizzazione (es. commercio per mezzo di distribuzione automatica, commercio al dettaglio di elettrodomestici).

28.D. L'attività della mia impresa è esclusa da quelle elencate nella Tabella. Tuttavia, vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all'estero? Il mio personale preposto

alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell'impresa?

R. L'art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM prevede che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 che, tra l'altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. Pertanto, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio già attive.

Conseguentemente:

- le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le attività di confezionamento, gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto: i) se svolte da personale interno, dovrebbero considerarsi comunque consentite; ii) se svolte in *outsourcing*, sono consentite ai sensi della Tabella.

29.D. La mia attività di impresa non rientra tra quelle indicate in Tabella ma tra le mie attività vendo anche dispositivi medici. Posso continuare ad operare in virtù della lettera f) del DPCM?

R. La lettera f) consente di proseguire le attività di produzione, trasporto e commercializzazione di dispositivi medico-chirurgici quindi è possibile continuare a svolgere la sola attività di vendita di tali dispositivi

ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE PREFETTURE

30.D. Chi è tenuto a fare la comunicazione al Prefetto?

R. Ai fini dello svolgimento dell'attività, devono fare la comunicazione al Prefetto:

- le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate in Tabella;
- le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- le imprese che svolgono l'attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo. Tuttavia, non è soggetta a comunicazione l'attività degli impianti a ciclo produttivo continuo finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

31.D. Chi è tenuto a chiedere l'autorizzazione al Prefetto?

R. Devono chiedere l'autorizzazione al Prefetto le imprese che svolgono attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

32.D. A quale Prefettura deve essere inviata la comunicazione o la richiesta di autorizzazione?

R. Entrambi i documenti vanno inviati alla Prefettura della Provincia dove sono ubicate le attività produttive (funzionali o a ciclo continuo).

33.D. Esiste un modello nazionale di comunicazione o di richiesta di autorizzazione al Prefetto?

R. No, non esiste un modello nazionale. Le singole Prefetture stanno predisponendo dei format che vengono pubblicati sui rispettivi siti internet. Si consiglia di monitorare tali siti internet.

34.D. L'impresa "funzionale" cosa deve indicare nella comunicazione al Prefetto?

R. Fermo quanto riportato nei moduli delle singole Prefetture, nella comunicazione devono essere indicate le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. A tal fine, si suggerisce un approccio puntuale e di indicare tutti i clienti, anche stranieri, operanti nei settori indicati in Tabella, che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini dell'operatività anche nei confronti di clienti stranieri, l'impresa ha l'onere di indicare il beneficiario straniero nella comunicazione al Prefetto.

Nel caso si disponesse di altra documentazione utile, nulla vieta per completezza di allegarla.

35.D. L'impresa che svolge l'attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo cosa deve indicare nella comunicazione al Prefetto?

R. Nella comunicazione dovranno essere indicate le ragioni per le quali l'interruzione dell'attività comporterebbe un grave pregiudizio all'impianto ovvero un pericolo di incidenti.

36.D. Sono un'impresa funzionale e ho inviato la comunicazione al Prefetto. Posso continuare a operare oppure devo attendere un riscontro dalla Prefettura?

R. Sì, puoi continuare a operare. L'art. 1, co. 1, lett. d) del DPCM prevede che effettuata la comunicazione, le imprese funzionali possano legittimamente proseguire senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura.

37.D. Sono un'impresa con impianto a ciclo continuo e ho inviato la comunicazione al Prefetto. Posso continuare a operare oppure devo attendere un riscontro dalla Prefettura?

R. Sì, puoi continuare a operare. L'art. 1, co. 1, lett. g) del DPCM prevede che effettuata la comunicazione, le imprese funzionali possano legittimamente proseguire senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura.

38.D. A seguito della comunicazione, il Prefetto può sospendere l'attività di un'impresa funzionale o di impianti a ciclo produttivo continuo?

R. Sì, il Prefetto può sospendere l'attività ovvero l'impianto a ciclo continuo qualora ritenga che non sussistano rispettivamente le condizioni di funzionalità e il grave pregiudizio all'impianto ovvero un pericolo di incidenti per effetto dell'interruzione.

ULTERIORI QUESTIONI

39.D. Le ordinanze regionali adottate per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e che prescrivono misure più rigorose di quelle adottate a livello nazionale sono valide?

R. L'art. 3, co. 2 del DL n. 6/2020 stabilisce che nelle more dell'adozione dei DPCM, nei casi di estrema necessità e urgenza, le misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 possono essere adottate dal Presidente della Regione o dal Sindaco. Il Presidente della Regione, quindi, può adottare ordinanze contingibili e urgenti purché in presenza di circostanze non affrontate dai DPCM. Inoltre, è ragionevole ritenere che il Presidente della Regione possa adottare ordinanze contingibili e urgenti che prevedano misure ulteriori rispetto a quelle previste nei DPCM purché non siano in contrasto (e, quindi, ad esempio, più severe) con le misure adottate a livello nazionale. Si rammenta che le ordinanze dei Presidenti delle Regioni sono atti pienamente validi ed efficaci e dunque devono essere rispettate, salvo – in caso di dubbia legittimità – l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo e il conseguente eventuale annullamento.

In ogni caso, la questione necessita di un continuo monitoraggio, anche in virtù dell'evoluzione normativa di rango primario.

40.D. Sono un'impresa la cui attività non è compresa tra quelle indicate dell'Allegato 1 al DPCM disponibile a convertire la produzione per fabbricare mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI). Posso svolgere questa attività?

R. L'art. 15 del DL n. 18/2020 fa riferimento alla produzione in deroga di dispositivi di protezione individuale e di mascherine chirurgiche. La produzione è finalizzata alla gestione dell'emergenza COVID-19, pertanto, appare ragionevole ritenere che la stessa possa considerarsi "funzionale a fronteggiare l'emergenza" e, quindi, consentita ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. f) del DPCM. Ai fini dello svolgimento/prosecuzione di tali attività, ferme quelle di cui all'art. 15 del DL n. 18/2020, non sembrerebbero necessarie ulteriori formalità (es. comunicazione al Prefetto).

41.D. Ai fini di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro del personale delle aziende in cui l'attività produttiva non è sospesa, il datore di lavoro deve rilasciare una dichiarazione al lavoratore che attesti che l'azienda è tra quelle la cui attività non è sospesa?

R. No dovrà informarli solo della categoria, fra quelle alle quali è consentito continuare l'attività produttiva, appartiene l'impresa stessa.

I dipendenti in servizio nella propria autodichiarazione per gli spostamenti, nell'indicare l'impresa presso cui lavorano, potranno aggiungere che rientra tra le attività dell'all. 1 del DPCM 22 marzo 2020, o che è funzionale, o a ciclo continuo o autorizzata in quanto industria dell'aerospazio o difesa.